

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Premesse

L'Università degli Studi di Perugia, per le proprie peculiarità organizzative, la dislocazione e le caratteristiche strutturali degli edifici ed aule gestite, nell'intento di voler garantire una maggiore attenzione alla tutela e alla sicurezza, intende dotarsi, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, di sistemi di videosorveglianza nei diversi spazi in cui si svolgono le attività istituzionali.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza installati presso le strutture dell'Università degli Studi di Perugia e il trattamento dei dati personali con esso registrati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia integralmente alle norme in materia di tutela dei dati personali: Regolamento UE 679/2016, D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 (nonché alla normativa ivi richiamata) dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali, Legge 300/1970 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per GDPR, il Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- per Codice, il D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.101/2018, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo;
- per "Garante", il Garante per la protezione dei dati personali di cui all'art. 153 del Codice;
- per "Provvedimento Generale", il Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 08/04/2010;
- per RPD, il Responsabile della protezione dati personali dell'Università degli studi di Perugia;
- per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi informatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione e la distruzione;
- per "Titolare" del trattamento, la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per "Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali *per conto* del titolare del trattamento (esterno quindi all'organizzazione del Titolare);
- per "Responsabile Designato al trattamento" o "designato": la persona fisica che, espressamente designata dal Titolare nell'ambito del proprio assetto organizzativo, opera *sotto* la sua autorità con compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali;
- per "Incaricato", il soggetto fisico formalmente autorizzato a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal designato;
- per "Interessato", la persona fisica identificata o identificabile attraverso i dati personali;
- per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato, dal Responsabile e dagli Incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per "limitazione di trattamento" il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- per "misure di sicurezza", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello adeguato di protezione richiesto in relazione ai rischi derivanti dal trattamento, come previsto nell'articolo 32 del GDPR e nell'art. 3.3 del Provvedimento Generale;
- per "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti e ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- per "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti.

Art. 2

Principi generali

1. La raccolta, la rilevazione, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

2. Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza da parte dell'Università avviene esclusivamente nell'ambito delle finalità di cui all'art.3.

3. La determinazione della dislocazione delle videocamere e delle modalità di ripresa e il trattamento dei dati raccolti vengono effettuati in osservanza dei seguenti principi:

- rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità e alle abitudini personali;

- principio di liceità: il trattamento dei dati è circoscritto esclusivamente alle attività connesse all'esercizio di pubblici poteri e di interesse pubblico di cui l'Università è investita. In particolare, possono essere attivati sistemi di videosorveglianza solo in quanto strumentali alle finalità di cui all'art.3 o quando il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali;

- principio di necessità: i sistemi sono conformati in modo tale da non utilizzare dati personali quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;

- principio di proporzionalità: le caratteristiche dei sistemi (in particolare la dislocazione delle videocamere e le modalità di ripresa) sono definite in modo da comportare un trattamento dei soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

4. Laddove, per la natura dei dati trattati, per le modalità di trattamento o per gli effetti che il trattamento può determinare, emergano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, il Titolare è tenuto ad effettuare una valutazione di impatto del trattamento ai sensi dell'art.35 GDPR. A tal fine si consulta con il RPD e, a seconda degli esiti, prima di procedere al trattamento consulta l'autorità Garante, secondo quanto previsto all'art. 36 GDPR.

Art. 3

Finalità

1. Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza da parte dell'Università avviene esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali. L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini da parte dell'Università risponde alle seguenti finalità, nel rispetto del principio di determinatezza:

a) sicurezza e incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo degli spazi universitari;

b) prevenzione e tutela nei confronti di reati contro il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Università degli Studi di Perugia;

c) protezione della proprietà e delle risorse universitarie.

2. Si provvede alla raccolta di dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, rilevando e/o registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo visuale delle riprese. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate non è utilizzata per fini diversi da quelli esplicitati, salvo collaborazione richiesta dalle forze dell'ordine anche in base a normative o regolamenti degli enti locali.

Art. 4

Soggetti

1. Il Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza installati presso l'Università degli Studi di Perugia è l'Università medesima, nella persona del Rettore pro tempore. Il Titolare designa, con atto scritto, il responsabile del trattamento per l'impianto di videosorveglianza installato, impartisce direttive in ordine al trattamento dei dati e vigila sull'osservanza delle norme di legge, del Regolamento e delle direttive da parte del responsabile designato e degli incaricati al trattamento.

Il Titolare cura i rapporti con il Garante per il tramite del RPD, provvedendo in particolare a richiedere la consultazione preliminare in ordine alla legittimità del trattamento, ove ne sussistano i presupposti ai sensi dell'art. 35 GDPR.

2. Il Responsabile designato effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare.

In particolare il designato:

- nomina con atto scritto gli Incaricati del trattamento, ovvero le persone fisiche autorizzate ad utilizzare gli impianti, ad accedere ai locali dove si trovano le postazioni di controllo, a visionare le immagini e ad effettuare eventuali ulteriori operazioni, comunicando i nominativi al Titolare;
- vigila sull'osservanza da parte degli Incaricati delle norme di legge, di regolamento e delle direttive impartite;
- osserva ed assicura l'osservanza della normativa vigente in materia di videosorveglianza ed in particolare delle norme di legge, delle disposizioni del Garante, del presente Regolamento e delle direttive impartite dal Titolare;
- vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro cancellazione nei termini previsti dal presente Regolamento;
- riesamina in differita le immagini in caso di effettiva e comprovata necessità, per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento;
- vigila sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi da parte degli Incaricati o, ove necessario, di personale esterno, garantendo l'osservanza della normativa vigente e del presente regolamento da parte di chi entri in contatto con i dati registrati;

- provvede all'installazione della segnaletica in modalità chiaramente visibile da chiunque acceda negli spazi videosorvegliati, collocandola prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente in prossimità della stessa. In relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli segnaletici;
- acquisisce dall'installatore la dichiarazione che l'impianto è conforme alle misure di sicurezza e alle norme previste dall'art. 32 GDPR e dagli artt. 3.3 e 3.4 del Provvedimento generale del Garante;
- è il responsabile del procedimento di accesso alle immagini da parte dei soggetti interessati, in collaborazione con il Responsabile della protezione dati dell'Ateneo.

3. I soggetti autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni svolgono le operazioni materiali di trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile designato, che provvede ad aggiornarle in caso di modifiche organizzative, tecniche e normative.

Art. 5

Raccolta e trattamento dei dati

1. Le caratteristiche tecniche delle videocamere e del sistema di sorveglianza vengono descritte in un apposito documento, *assieme alle modalità di rilevazione, accesso e conservazione delle registrazioni*. Il documento è conservato a cura del Titolare che provvede al suo aggiornamento. Per esigenze particolari, il responsabile designato può proporre al Titolare, sentito il Responsabile della protezione dati, disposizioni in deroga rispetto a quelle descritte nel documento. In ragione di sopraggiunte novità tecnologiche e/o esigenze rispondenti alle finalità di cui al precedente art. 3), o per proposte approvate di cui al precedente capoverso, il Titolare del trattamento dei dati provvederà a modificare o integrare il documento nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, previa informazione alle OO.SS., alle RSU e agli Organi competenti.

2. Le videocamere installate consentono unicamente riprese video; non effettuano riprese audiofoniche.

La registrazione delle immagini avviene con videocamere a immagine fissa e brandeggiante.

Le videocamere installate per il controllo degli accessi alle strutture universitarie non devono essere orientate sui lettori badge né, se installate all'interno, sulle postazioni di lavoro.

3. Non devono essere installate apparecchiature specificamente preordinate al controllo a distanza dell'attività del personale universitario e di tutti coloro che operano a vario titolo all'interno dei locali universitari, non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza, il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa o dell'attività diversa espletata.

4. I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dall'art.32 del GDPR e dall'autorità Garante nel Provvedimento generale, secondo i principi richiamati all'art. 2 del presente regolamento

5. Le immagini acquisite dalle unità di ripresa sono visualizzate su monitor collocati in modo da consentirne la visione esclusivamente da parte del personale a ciò autorizzato.

L'accesso alle sale ove sono situate le apparecchiature di registrazione e le postazioni di controllo è consentito esclusivamente, in via ordinaria, al Titolare, al Responsabile designato e al personale a ciò autorizzato mediante incarico nonché al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Il personale adibito al servizio di pulizia può accedervi per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle proprie mansioni e con la preclusione alla visione delle immagini. L'accesso di soggetti diversi da quelli indicati può avvenire solo in via eccezionale, per comprovata necessità in relazione alle finalità indicate nell'art. 3 e previa autorizzazione del Titolare o del Responsabile designato.

Art. 6

Conservazione

1. Le immagini sono conservate su appositi server o supporti analoghi custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa e atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto all'art. 32 del GDPR.

2. Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza sono conservate esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere le finalità perseguite e in ogni caso non oltre il tempo massimo di 7 giorni dalla rilevazione, dopodiché devono essere automaticamente cancellate, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Per i periodi di chiusura programmata delle strutture universitarie, nonché nelle ipotesi di rischio concreto, la conservazione per un tempo superiore ai 7 giorni dalla registrazione può avvenire previo parere preliminare del Responsabile della protezione dati. Questi valuterà la necessità o meno di avvalersi della consultazione preventiva del Garante prevista dall'art. 36 GDPR da richiedere, se del caso, a cura del Titolare.

Art. 7

Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza sono protetti, ai sensi dell'art. 32 del GDPR e dell'art. 3.3 del Provvedimento generale del Garante con idonee e preventive misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini e alla loro conservazione entro i tempi individuati. In particolare sono adottate le seguenti misure tecniche e organizzative:

- 1) il Responsabile designato e gli Incaricati, nell'ambito dei compiti attribuiti a ciascuno, utilizzano credenziali di autenticazione strettamente personali che permettono di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza;
- 2) la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare le immagini in tempo differito, è limitata ai casi di effettiva e documentata necessità, per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento;
- 3) i sistemi di videosorveglianza sono configurati in modo tale da consentire la cancellazione automatica delle immagini registrate dal supporto, allo scadere del termine di conservazione stabilito ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, anche mediante sovra-registrazione e con modalità tali da rendere inutilizzabili i dati cancellati, così come descritte nel documento di cui al precedente art.5 comma 1;
- 4) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti potranno accedere alle immagini solo se ciò è indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche, ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini e per il solo tempo necessario all'intervento di manutenzione;
- 5) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche sono protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615 ter del codice penale;
- 6) deve essere consentito al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

Art. 8

Comunicazione

1. La comunicazione a soggetti pubblici dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza è ammessa solo se prevista da norma di legge, fatti salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, oppure, in mancanza, quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università, pure sempre in conformità ai principi di necessità e proporzionalità, sentito il Responsabile per la protezione dei dati personali.
2. Sono fatte salve in ogni caso la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. La comunicazione deve essere in ogni caso autorizzata dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
4. Non è consentita la diffusione delle registrazioni acquisite mediante i sistemi di videosorveglianza

Art. 9

Nuove attivazioni o revisioni dei sistemi di videosorveglianza

In caso di subentrate esigenze per le quali si rendesse necessaria la realizzazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, o la sostituzione di quelli esistenti con impianti di tecnologia avente caratteristiche diverse dalla preesistente, il Responsabile designato della struttura è obbligato a darne preventiva comunicazione al Titolare e al Responsabile della protezione dati dell'Ateneo.

Tale comunicazione si rende necessaria per consentire al Titolare il rispetto degli obblighi previsti all'art. 25 GDPR inerenti la protezione dei dati fin dalla progettazione e l'attivazione delle verifiche di cui all'art. 2 punto 4 del presente regolamento.

Art. 10

Informativa agli interessati

Gli interessati devono essere preventivamente informati che stanno per accedere ad una zona sottoposta a videosorveglianza. A tale scopo l'Università degli Studi di Perugia:

1. informa gli interessati in ordine alla presenza negli edifici universitari di sistemi di videosorveglianza mediante l'affissione, in prossimità delle videocamere e degli accessi alle aree videosorvegliate, del modello di informativa (All. n. 1) indicante, ai sensi dell'art.13 del GDPR:

- a) il Titolare del trattamento,
- b) il Responsabile della protezione dati,
- c) le finalità perseguite,
- d) le basi giuridiche del trattamento -art. 6.1 lettere "e" ed "f" del Regolamento UE 679/2016,
- e) il contatto del Responsabile designato del trattamento.

2. colloca l'informativa prima del raggio di ciascuna videocamera, eventualmente con più cartelli, in posizione che ne garantisca la visibilità in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.

3. mette a disposizione degli interessati sul proprio sito internet, mediante affissione in bacheche e presso gli sportelli destinati agli utenti, il testo completo dell'informativa, contenente tutti gli elementi previsti all'art.13 GDPR (All. n. 2).

Art. 11

Diritti dell'interessato

1. Ai soggetti interessati, così come definiti all'art. 1, è assicurato l'esercizio dei diritti in conformità agli artt. 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR fermo restando che, in taluni casi potrebbero risultare non consentite azioni di cancellazione né l'opposizione al trattamento, come previsto al paragrafo 1 art. 21 GDPR.

2. La risposta ad una richiesta di accesso ai dati da parte dell'interessato può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato, purché non risulti lesivo dei diritti e delle libertà altrui.
3. Le informazioni complete per l'esercizio dei diritti sono riportate nell'informativa di cui all'art. 9.

Art. 12

Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso alle immagini acquisite mediante i sistemi di videosorveglianza e conservate presso l'Università degli Studi di Perugia, da parte dell'interessato o per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, si esercita con istanza scritta e motivata presentata al Titolare o al Responsabile delegato del trattamento e al Responsabile della protezione dati; è disciplinato rispettivamente dal GDPR e dal Codice o dalla L. n. 241/1990 e dal Regolamento di Ateneo sull'accesso di attuazione della legge medesima, pubblicato all'indirizzo https://www.unipg.it/files/pagine/115/regolamento_accesso-rid.pdf.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.

ALLEGATI

- 1) informativa semplificata
- 2) informativa completa



AREA VIDEOSORVEGLIATA

Ai sensi del Regolamento UE 679(2016 si informa che il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Perugia nella persona del Rettore pro-tempore, contattabile all'indirizzo rettorato@unipg.it.


Il contatto del Responsabile della protezione dati è rpd@unipg.it.

Le immagini riprese in questo spazio sono rilevate e registrate, per ragioni di sicurezza e di tutela dei beni, ai sensi dell'art. 6.1 lettere "e" ed "f" del Regolamento UE 679/2016, nel rispetto del Regolamento di Ateneo sulla videosorveglianza, pubblicato all'indirizzo <https://www.unipg.it/ateneo/statuto-e-regolamenti>.

Il Referente del trattamento è contattabile all'e-mail (o tel.) _____

L'informativa estesa è pubblicata all'indirizzo:

<https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative>



AREA VIDEOSORVEGLIATA

Ai sensi del Regolamento UE 679(2016 si informa che il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Perugia nella persona del Rettore pro-tempore, contattabile all'indirizzo rettorato@unipg.it.

Il contatto del Responsabile della protezione dati è rp@unipg.it.

Le immagini riprese in questo spazio sono rilevate e registrate, per ragioni di sicurezza e di tutela dei beni, ai sensi dell'art. 6.1 lettere "e" ed "f" del Regolamento UE 679/2016, nel rispetto del Regolamento di Ateneo sulla videosorveglianza, pubblicato all'indirizzo <https://www.unipg.it/ateneo/statuto-e-regolamenti>.

Il Referente del trattamento è contattabile all'e-mail (o tel.) _____

L'informativa estesa è pubblicata all'indirizzo:

<https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative>

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACQUISITI TRAMITE I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 – R. UE. 679/2016 e del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali dell'8/4/2010, l'Università degli Studi di Perugia informa tutti gli utenti che in prossimità degli accessi e all'interno degli spazi universitari sono state installate delle apparecchiature di videosorveglianza.

Idonea cartellonistica avvisa gli utenti in transito della presenza delle videocamere e della tipologia di trattamento effettuato (rilevazione e/o registrazione).

Il Titolare del trattamento è l'Università di Perugia, nella persona del Rettore quale rappresentante legale.

Il contatto del Titolare è: rettorato@unipg.it o, via PEC, protocollo@cert.unipg.it

Il contatto del Responsabile della protezione dati è: rpd@unipg.it, tel. 075 585 2192

Il Responsabile designato al trattamento dei dati varia in base alla sede di installazione dell'impianto ed è riportato nell'informativa semplificata esposta in corrispondenza dell'area videosorvegliata.

Ulteriori informazioni sono riportate all'indirizzo: <https://www.unipg.it/protezione-dati-personali>

2. Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento

I dati personali raccolti e trattati sono le immagini delle persone che transitano nel raggio d'azione dei sistemi di videosorveglianza.

Tali dati vengono trattati, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, esclusivamente per:

- la sicurezza e l'incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo degli spazi e dei locali universitari;
- la prevenzione e la tutela nei confronti di reati contro il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Università degli Studi di Perugia;
- la protezione della proprietà e delle risorse universitarie;
- l'attenzione rispetto al verificarsi di eventi dolosi o di comportamenti illeciti e, più in generale, per ridurre i rischi derivanti dalla presenza di soggetti non autorizzati all'interno degli spazi universitari.

L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate non è utilizzata per fini diversi da quelli esplicitati, salvo collaborazione richiesta dalle forze dell'ordine anche in base a normative o regolamenti degli enti locali.

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento delle immagini mediante l'utilizzo delle videocamere, opportunamente collocate per il raggiungimento delle finalità su esposte, è effettuato dall'Università degli studi di Perugia per perseguire i propri legittimi interessi e adempiere un obbligo legale al quale sia soggetta, nel perseguimento delle sue finalità istituzionali e nella collaborazione con le forze dell'ordine.

L'attività viene effettuata nel rispetto del Regolamento dell'attività di videosorveglianza pubblicato sul sito dell'ateneo all'indirizzo <https://www.unipg.it/ateneo/statuto-e-regolamenti>.

4. Raccolta, modalità del trattamento e conservazione

Si provvede alla raccolta di dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità prima elencate, nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, rilevando e/o registrando le sole immagini indispensabili; l'angolo visuale delle riprese viene limitato al fine di non interferire con gli spazi pubblici confinanti con gli spazi universitari. La raccolta dei dati avviene inoltre nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza per gli scopi per i quali sono trattati; per tale motivo, in alcuni casi le immagini possono essere solo registrate, in altre anche rilevate da personale opportunamente autorizzato e istruito al loro trattamento.

In ogni caso le immagini raccolte sono trattate in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l'ausilio di strumenti informatici e telematici, atti a gestire i dati stessi in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato, come più ampiamente descritto nel Regolamento dell'attività di videosorveglianza pubblicato sul sito dell'ateneo.

La registrazione delle immagini avviene con videocamere a immagine fissa o, se necessario, brandeggiante, che non effettuano riprese audiofoniche né sono orientate in maniera da riprendere postazioni di lavoro o rilevatori di presenza (lettori di badge) né collocate in maniera lesiva dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo.

Le immagini registrate sono conservate esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere le finalità perseguite e, in ogni caso, non oltre il tempo massimo di 7 giorni, fatti salvi il caso di specifica richiesta dell'autorità giudiziaria e il caso di periodi di chiusura programmata e prolungata dell'Ateneo, oltre a casi di rischio concreto verificati con il Responsabile della protezione dati dell'Ateneo. Decorso il termine, le immagini vengono cancellate automaticamente.

Non vengono effettuati dall'Università trattamenti delle immagini per scopi diversi né con incroci con altre banche dati ai fini di un riconoscimento automatizzato dell'identità dei soggetti ripresi.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili

Le immagini rilevate e/o registrate saranno trattate, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal personale universitario autorizzato e opportunamente istruito allo scopo o da soggetti nominati Responsabili del trattamento nell'ambito dell'affidamento esterno di servizi di videosorveglianza.

Le immagini possono essere comunicate ad Enti e/o Istituzioni nei casi indicati da obblighi di legge e nel caso in cui si renda necessario rispondere a specifiche richieste dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Non saranno in alcun modo trattate al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

6. Obbligatorietà dei dati

Gli interessati vengono preventivamente informati che stanno per accedere ad una zona sottoposta a videosorveglianza; essendo strettamente strumentale all'accesso a tali spazi, il conferimento dei dati è obbligatorio, con la possibilità di esercitare i diritti di seguito riportati.

7. Diritti dell'Interessato

Ai sensi dell' art. 15 del R.U.E 679/2016 l'interessato può esercitare il diritto di accesso ai dati personali e, nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 17, 18 e 21, di cancellazione, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento.

Può esercitare tali diritti ai contatti inizialmente riportati o all'indirizzo del Responsabile designato per il trattamento, riportato sull'informativa sintetica esposta: prima della risposta l'ufficio provvederà ad accertarsi della sua identità.

Ha diritto anche di presentare reclamo presso l'Autorità Garante, secondo le modalità riportate all'indirizzo:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

L'informativa è soggetta ad aggiornamento: si invita a prenderne periodicamente visione